

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

Prima il danno, poi anche il conto? Chi tutela le vittime?

Presentata da: Stefano Tonini

Cofirmatari: Zucchetti

Data: 14 settembre 2026

Numero: 171.26

Testo:

Ancora una volta la cronaca ticinese ci pone di fronte a un episodio che non può lasciarci indifferenti.

Secondo quanto riportato dalla stampa, una cittadina si è vista danneggiare lo scooter in occasione di un tentativo di furto che sarebbe stato commesso da un richiedente l'asilo ospitato in una struttura presente sul nostro territorio. Oltre ai danni materiali, la donna avrebbe subito anche la sottrazione di alcuni oggetti e riferito di essere stata minacciata.

Spetterà naturalmente alle autorità competenti accertare fatti e responsabilità. Il caso solleva tuttavia una questione che va ben oltre il singolo episodio.

Negli ultimi anni le cronache ci hanno infatti confrontato a più riprese con episodi di furti, tentativi di furto, danneggiamenti, minacce e altri comportamenti problematici che vedono coinvolti anche richiedenti l'asilo presenti sul nostro territorio.

Non intendiamo generalizzare: la grande maggioranza delle persone deve essere giudicata per il proprio comportamento individuale e non per la propria provenienza o il proprio statuto. Ma proprio per questo riteniamo altrettanto sbagliato minimizzare sistematicamente gli episodi problematici o considerarli, ogni volta, semplicemente come casi isolati.

Quando determinati problemi si ripresentano, la politica ha il dovere di chiedere dati, pretendere risposte e, se necessario, intervenire.

In questo caso emerge inoltre un aspetto particolarmente difficile da comprendere per il cittadino: chi paga i danni?

Secondo quanto riportato dalla stampa, non esisterebbe un meccanismo generale attraverso il quale la Confederazione subentri nei debiti di un richiedente l'asilo insolubile. Lo Stato non sarebbe inoltre automaticamente chiamato a rispondere dei danni provocati.

Il risultato rischia quindi di essere paradossale: una persona subisce un reato, deve affrontarne le conseguenze pratiche e psicologiche e, alla fine, rischia pure di dover sopportare personalmente una parte del danno economico perché chi lo ha provocato non dispone dei mezzi per risarcirlo.

Una situazione che, se confermata, riteniamo difficilmente comprensibile per la popolazione.

Il principio dovrebbe essere semplice: chi provoca un danno deve risponderne e chi subisce un reato deve essere tutelato.

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

La questione assume una rilevanza ancora maggiore quando l'autore è una persona ospitata e sostenuta nell'ambito del sistema dell'asilo e che può non disporre di patrimonio, reddito o di una copertura assicurativa sufficiente.

Non può essere il cittadino onesto a diventare l'ultimo anello della catena e a pagare, direttamente o indirettamente, le conseguenze di un sistema che non riesce a recuperare il danno dal suo responsabile.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Il Consiglio di Stato è a conoscenza del caso recentemente riportato dalla stampa e, nei limiti consentiti dalle procedure in corso, può fornire maggiori informazioni?
2. Quanti episodi di furto, tentato furto, danneggiamento, minaccia, aggressione o altri reati hanno visto coinvolti richiedenti l'asilo presenti nelle strutture ticinesi negli ultimi cinque anni? È possibile suddividere i dati per anno e tipologia di reato?
3. Quante delle persone coinvolte in questi episodi risultavano già note alle autorità per precedenti comportamenti problematici o penalmente rilevanti?
4. Quali coperture assicurative sono previste per i richiedenti l'asilo ospitati nelle strutture presenti in Ticino? In particolare, dispongono di una copertura di responsabilità civile per danni provocati a terzi?
5. Nel caso in cui un richiedente l'asilo provochi un danno a terzi e risulti privo dei mezzi finanziari necessari per risarcirlo, chi assume concretamente il danno?
6. Esistono a livello cantonale o federale fondi, assicurazioni, garanzie o altri strumenti attraverso i quali la vittima può ottenere il risarcimento? In caso affermativo, a quali condizioni e per quali tipologie di danno?
7. Negli ultimi cinque anni, per quanto noto al Cantone, quanti danni provocati da richiedenti l'asilo a persone fisiche o giuridiche sono stati effettivamente risarciti e quanti sono invece rimasti, integralmente o parzialmente, a carico delle vittime o delle loro assicurazioni?
8. Qualora questi dati non vengano attualmente raccolti, il Consiglio di Stato non ritiene necessario introdurre un monitoraggio che permetta di conoscere l'effettiva portata del fenomeno?
9. Quali misure vengono adottate nei confronti di richiedenti l'asilo che si rendono protagonisti ripetutamente di reati, danneggiamenti o comportamenti problematici? Quali possibilità esistono, nei limiti del diritto federale, di trasferimento, allontanamento o adozione di misure più restrittive?
10. Come avviene lo scambio di informazioni e il coordinamento tra Cantone, Confederazione, SEM, Polizia cantonale, Polizie comunali e gestori delle strutture quando una persona ospitata presenta comportamenti ripetutamente problematici?
11. Il Consiglio di Stato ritiene che gli strumenti oggi a disposizione siano sufficienti per tutelare la popolazione e, in particolare, le vittime di questi episodi?
12. Il Governo è disposto, qualora emergessero delle lacune, ad attivarsi anche presso la Confederazione affinché vengano rafforzati gli strumenti per garantire che chi subisce un reato non debba anche pagarne il conto?

La politica dell'asilo è certamente complessa e molte competenze appartengono alla Confederazione. Questo, tuttavia, non può diventare una risposta automatica ogni volta che sul territorio emergono problemi concreti.

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

Accogliere chi ne ha diritto è un obbligo previsto dalle nostre leggi. Pretendere il rispetto delle nostre regole lo è altrettanto.

E nei confronti di chi delinque, danneggia proprietà altrui o mette ripetutamente in difficoltà la sicurezza e la tranquillità della popolazione occorre fermezza.

La solidarietà non può essere a senso unico e soprattutto non può trasformarsi nel principio secondo cui il cittadino paga due volte: prima attraverso il sistema pubblico e poi, eventualmente, anche per i danni che ha personalmente subito.

Chi vive sul nostro territorio deve rispettarne le leggi e chi subisce un reato deve poter contare su uno Stato che lo tutela concretamente.